



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 5 del 26/01/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI - ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIOTTI VALENTINA	Assente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Assente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Della Casa Barbara.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **5** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l' art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

Valutato che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Porto Mantovano ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;

Considerato che il sistema di calcolo della tariffa prevede modalità di riparametrazione, delle produzioni di rifiuto teoriche assegnate alle diverse categorie d'utenza, alle reali produzioni registrate nell'anno precedente ed il prelievo per i rifiuti urbani, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Valutato che, ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Considerato che la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e nel nuovo comma 5-quinquies dell'articolo 3, il legislatore ha previsto che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Pertanto, dal 2022, in maniera stabile i Comuni possono decidere di approvare i piani economico finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile.

Valutato pertanto che il Consiglio Comunale dovrà approvare annualmente, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani:

- le Tariffe da applicare alle utenze;

Dato atto che il Canone Unico dal momento della sua entrata in vigore ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che il piano finanziario è lo strumento attraverso il quale il Comune definisce la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamata la deliberazione consigliere n. 40 del 28/04/2022 con la quale è stato validato e approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani corredato dalla relazione illustrativa e di tutti gli elementi per l'applicazione dei criteri di cui alla Delibera ARERA n° 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 – Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamato altresì il regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI con decorrenza dall'1/1/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2022;

Visti i seguenti prospetti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, contenenti le tariffe proposte per l'anno 2023:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,

Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,

tutti allegati quali parti integranti del presente atto;

Considerato che le tariffe proposte si basano su coefficienti per l'attribuzione delle parti fisse e variabili come previsti dal regolamento approvato, fatta salva la possibile applicazione provvisoria di coefficienti diversi al fine di procedere ad un graduale assestamento degli stessi al fine di evitare impatti elevati sulle tariffe, anche in correlazione alle informazioni che arriveranno dalle rilevazioni effettuate tramite il sistema di misura adottato;

Considerato che dalle analisi statistiche effettuate sulle tariffe elaborate, le stesse concorrono alla copertura dei costi previsti nel Piano finanziario;

Tenuto conto che le tariffe di cui al presente atto entrano in vigore il 01/01/2023;

Ritenuto di procedere all'approvazione;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi;

DELIBERA

1) di approvare le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti - anno 2023, come risultanti dai seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato 1 - Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche;

2) di dare atto della necessità di informare l'utenza sulle modalità di misurazione e sui contenuti della presente deliberazione;

3) di dare atto che il Canone Unico dal momento della sua entrata in vigore ha sostituito il prelievo sui rifiuti riferito ai mercati che insistono sul territorio comunale di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di trasmettere altresì, a norma dell'art. 7, comma 6, della Delibera ARERA n° 363/2021/R/RIF, in qualità di Ente Territorialmente Competente, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ad ARERA, entro il termine di trenta giorni dalla data odierna;

6) di trasmettere inoltre la presente deliberazione al gestore del servizio rifiuti;

7) di dichiarare, con separata e palese votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all'Assessore Massara”.

MASSARA: “Il punto in questione riguarda la determinazione delle tariffe dei rifiuti per l'anno 2023. Come è scritto il delibera, sul nostro territorio *"è presente e attivo un sistema di misura volumetrico della frazione residua secca dei rifiuti conferiti al servizio pubblico"*, a cui applichiamo una tariffa puntuale. Abbiamo, anche recentemente, rinnovato il Regolamento, per cui siamo ritornati ancora sul tema dei rifiuti. Pertanto, oltre alla tariffa, anche l'organizzazione del servizio è ormai abbastanza nota. Ciò che è cambiato dall'anno scorso è la definizione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei rifiuti, in virtù delle novità normative che sono sopraggiunte nel 2022: è diventato un PEF quadriennale, quindi lo si approva non più con cadenza annuale ma con cadenza quadriennale. Anche le modalità di calcolo del Piano, quindi dei costi che si devono coprire con le tariffe, è stata rinnovata l'anno scorso.

Ricorderete che nel 2021-2022 c'è stata un'interruzione profonda ed anche abbastanza lunga con Mantova Ambiente, che ha portato a quell'accordo che poi è stato ratificato dal Consiglio Comunale, un accordo che comunque ha visto un compromesso – noi lo abbiamo appunto sempre considerato un compromesso – rispetto alle condizioni di partenza, un compromesso favorevole o, quantomeno, il

più favorevole possibile per il nostro Comune. Partendo da quel Piano Finanziario, si arriva oggi alla determinazione delle tariffe, la quale di fatto deriva (come capita sempre per la determinazione delle tariffe) dal PEF, quindi dall'ammontare dei costi del servizio, che devono essere coperti. Come abbiamo visto l'anno scorso – e come, quindi, sappiamo da tempo in base all'approvazione del PEF – il Piano Finanziario ed i costi del gestore per il servizio di raccolta sono previsti in aumento nel periodo di competenza del PEF stesso. Questo aumento dei costi, che poi è derivato essenzialmente dall'algoritmo, soprattutto dall'algoritmo applicato alla determinazione appunto del Piano, porta fondamentalmente ad un incremento di circa 66-67.000 euro, aumento che viene poi ribaltato all'interno della tariffazione che si applica. Questa non è una novità, nel senso che è così almeno da quando io mi occupo di tributi del Comune, a livello di tariffazione, che è strutturata per il 65% a carico dell'utenza domestica, e per il 35% circa a carico dell'utenza non domestica. Diciamo quindi che, una volta definito il totale, che viene coperto con la tariffa, la struttura della tariffazione non è poi assolutamente cambiata. Si parte dunque con questa suddivisione, dopo di che, all'interno delle tariffe domestiche e non domestiche, la strutturazione delle tariffe è quella già nota, quindi con una quota fissa, che va a coprire i costi fissi, con una Quota Variabile 1, che va a finanziare la Raccolta Differenziata ed una Quota Variabile 2, che riguarda invece il residuo secco. Per le utenze domestiche la variabile che fa la differenza è individuata dalle categorie domestiche, quindi principalmente dai componenti del nucleo familiare e dalla superficie. Questo va poi a determinare la tariffazione. In particolare, per quanto riguarda il secco, si ha poi una tariffa che è sempre compresa ed applicata, una somma inferiore che è sempre applicata, poi una soglia superiore alla quale, per disincentivare la produzione del secco, maggiorata nel momento in cui si supera appunto una certa soglia di conferimento di residuo secco.

Per quanto riguarda le tariffe non domestiche, il principio è analogo, nel senso che c'è sempre la quota fissa, poi la Variabile 1 per la Raccolta Differenziata e la Variabile 2 per la non differenziata e per il secco, con la differenza che l'algoritmo sottostante le tariffe cerca di individuare quelle categorie merceologiche che vanno poi a comporre la struttura delle tariffe, quelle categorie merceologiche che hanno maggiore o minore propensione alla produzione del rifiuto e quindi, come detto anche in altre occasioni, la propensione di un ristorante a produrre rifiuti non è come quella di un barbiere o di un'altra categoria merceologica. Concludendo, per quanto riguarda il punto di partenza del Piano Finanziario, vale quanto ci siamo detti l'anno scorso. Effettivamente, il PEF cresce di circa 66-67.000 euro e la strutturazione delle tariffe strutturalmente non è cambiata. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Grazie, Ass. Massara! Ci sono interventi? Prego, consigliere Buoli!”.

BUOLI: “Non mi dilungo perché, proprio come ha detto l'Ass. Massara, noi l'anno scorso, durante il Consiglio Comunale, il 28 aprile, criticammo un po' l'accordo. Pur essendo una normativa che deriva da ARERA, che quindi è insindacabile laddove dice che una Società di gestione dei rifiuti non può operare in regime di perdita (questo me lo ricordo bene), noi osservammo che forse, usando una parte di bilancio attivo libero, avremmo potuto aiutare a contenere un po' gli aumenti negli anni successivi – questo è il primo anno, che deriva appunto dall'accordo stipulato l'anno scorso – per i cittadini. Abbiamo detto che siamo un Comune virtuoso. Ci è stato spesso e volentieri ripetuto che essere un Comune virtuoso non vuol dire pagare meno. Noi la pensiamo in maniera diversa e il nostro voto, così come l'anno scorso, sarà contrario.”

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono altri interventi? Prego, nuovo capogruppo Rescigno!”.

RESCIGNO: “Buonasera a tutti! Visto che ci sono le nuove tariffe, vorrei sapere in che percentuale aumenteranno per i cittadini rispetto all'anno scorso. Questo per dare una risposta ai cittadini”.

MASSARA: “Il dato della percentuale è un po' complicato da derivare, se non altro perché, come dicevo prima, la tariffa si compone di alcune variabili particolari. Ripeto che dipende essenzialmente dalla tipologia di utenza che si considera, oltre che dalla categoria merceologica. Detto questo, per cercare di rispondere non con un dato percentuale ma con un dato assoluto, i costi che vengono coperti con le tariffe crescono di circa 67.000 euro. Pertanto, il 65% di 67.000 euro, quindi di questo incremento, è a carico delle tariffe delle utenze domestiche, mentre il 35% di questo aumento è a carico delle tariffe non domestiche. Si potrebbe fare quindi una valutazione più generale, partendo dal dato in alto, dai costi che vengono coperti. Adesso non ho una calcolatrice sotto mano, però il valore assoluto è essenzialmente questo, cioè un +67.000 euro, che poi viene spalmato fra le varie utenze, a seconda dell'applicazione delle tariffe. So di non avere risposto con la percentuale, ma almeno l'ho fatto con il dato assoluto”.

RESCIGNO: “Il dato, comunque, l'avevamo visto e letto”.

MASSARA: “Una volta visto il dato, la percentuale si calcola: Io non l'ho calcolata, quindi...”.

RESCIGNO: “Mi serviva sapere l'aumento in percentuale per i cittadini, quindi se un aumento del 3, del 5, del 10 o del 15%, proprio per dare un valore all'aumento che viene fuori. Insomma, non possiamo dire che aumentano le tariffe senza dire la percentuale di aumento. Secondo me, è questo il problema!”.

MASSARA: “Se dobbiamo fare il calcolo, chiedo al Presidente se ci lascia un po' di tempo per poterlo fare, a questo punto! Peraltro, è un dato che c'è da un anno, per cui in questo anno l'avrei potuto farlo prima. Mi scuso per non averlo fatto prima. Presidente, se mi lascia un po' di tempo, faccio i conti”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Se non è un tempo...”.

MASSARA: “Il tempo che occorre! Se vogliamo un dato esatto, mi serve un tempo corretto”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “L'Assessore Ghizzi parla di una percentuale tra il 2 e il 2,5% per le utenze domestiche. Ci sono altri interventi? Poiché nessun altro chiede di intervenire, passiamo alla votazione. Metto ai voti il punto n.5”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Facchini.

Voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreotti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), astenuti n. 2 (Mari, Rescigno)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Metto ai voti l'immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 15.

Risultano assenti i consiglieri Tomirotti, Facchini.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9 (Salvarani, Licon, Andreetti, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari. 4 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini), astenuti n. 2 (Mari, Rescigno), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)